



Banca di San Marino®

PIANO INTERNO PER LE IPOTESI DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	30/03/2022	Prima emissione



Banca di San Marino®

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa esterna:

- Decreto Delegato 24/01/2022 n. 8 – Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011.

INTRODUZIONE

Dal 31/03/2022 è entrato in vigore quanto previsto dal Decreto Delegato 8/2022 (di seguito il “Decreto” che ha recepito le previsioni del Regolamento UE 2016/1011 (BMR - Benchmarks Regulation).

Il Decreto contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l’utilizzo da parte dei soggetti autorizzati (tra cui la Banca) di “indici di riferimento”, intesi come gli indici in relazione ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure gli indici usati per misurare la performance di un fondo comune di investimento).

Tra i “contratti finanziari” che rientrano nello spettro di operatività del Regolamento vi sono anche i contratti di credito.

Il Decreto prevede che la documentazione bancaria debba contenere specifiche informazioni circa gli eventuali indici di riferimento utilizzati, ivi inclusa l’identificazione del relativo gestore, le modalità di rilevazione e di eventuale sostituzione in caso di cessazione o sostanziale modifica dell’indice utilizzato (es informativa precontrattuale, fogli informativi etc..).

Inoltre, il Decreto prevede altresì l’adozione di piani che specifichino le azioni da intraprendere per le banche che si avvalgono di uno o più indici di riferimento.

A tal fine è redatto il seguente piano interno per il caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto (ad esempio dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato).

Per “cessazione” si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore; per “variazioni sostanziali”, invece, si intendono le modifiche rilevanti circa le metodologie di rilevazione e determinazione dell’indice, non anche le variazioni quantitative dell’indice che sono legate alla naturale fluttuazione giornaliera dei parametri di riferimento.

Nel prospetto di seguito riportato, vengono illustrate le attività che la banca, per mezzo delle strutture organizzative di volta in volta individuate, porrà in essere nell’ipotesi di sostanziale variazione o cessazione di un indice di riferimento dalla medesima utilizzato.



Banca di San Marino®

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ

<i>Competenza</i>	<i>Attività</i>
Servizio Commerciale Servizio Finanza Servizio Crediti	<p>1. Rilevazione dell'evento variazione sostanziale o cessazione indice</p> <p>Chi, nell'ambito del monitoraggio periodico dell'indice di riferimento utilizzato, relativamente al proprio campo di competenza, ne rileva l'eventuale "cessazione" o variazione sostanziale ne dà comunicazione ai Responsabili degli altri due Servizi in modo tale che vi sia allineamento tra loro.</p> <p>Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì le modificazioni rilevanti circa le metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice</p> <p>Con "cessazione" si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p>
Resp. Servizio Commerciale Resp. Servizio Finanza Resp. Servizio Crediti	<p>2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</p> <p>Di comune accordo effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo e presentano la proposta al Resp. Servizio Risk Management illustrando le motivazioni per cui tale indice rappresenta una valida alternativa.</p>
Resp. Servizio Risk Management Resp. Servizio Compliance	<p>3. Analisi proposta nuovo indice di riferimento</p> <p>Ciascuno per il proprio ambito di competenza, svolgono un'analisi dei risultati della proposta ricevuta ed inoltrano il proprio parere ai Resp. Servizio Commerciale, Servizio Crediti, Servizio Finanza.</p>
Resp. Servizio Commerciale Resp. Servizio Finanza Resp. Servizio Crediti	<p>4. Presentazione proposta al Direttore Generale</p> <p>Di comune accordo procedono ad inviare la proposta al Direttore Generale allegando i pareri ricevuti da parte del Resp. Servizio Risk Management.</p>
Direttore Generale	<p>5. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</p> <p>Valuta la proposta e procede all'approvazione dell'indice alternativo oppure ritorna la proposta al Resp. Servizio Commerciale al fine di una ulteriore valutazione.</p>
Servizio Commerciale Servizio Organizzazione e IT	<p>6. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</p> <p>La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate al Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.</p>
Servizio Organizzazione e IT	<p>7. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</p> <p>La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito o, in alternativa, a decorrere dalla data indicata nelle comunicazioni effettuate al Cliente.</p>



Banca di San Marino®

A partire dal 31/03/2022, i contratti sono integrati con clausole contrattuali che informano il Cliente delle azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione dell'indice di riferimento.

Per quanto riguarda la comunicazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina del Decreto, verrà inviata apposita comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca, in occasione dei prossimi invii degli estratti conto e comunque entro il 30/09/2022.

Il presente piano è oggetto di monitoraggio periodico e, ove ritenuto necessario in occasione del monitoraggio, di aggiornamento interno.